

PRASSI PDR 42:2018

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO LINEA GUIDA PER IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SCUOLA E LE ORGANIZZAZIONI RIVOLTE AD UTENTI MINORENNI



SISTEMA SANZIONATORIO ANTIBULLISMO

ISTITUTO COMPrensIVO ALDENO-MATTARELLO

Prima edizione	
Revisione 1	

1. Premessa

La seguente procedura si applica per identificare i comportamenti non consentiti, in termini di bullismo e cyber bullismo e le relative sanzioni disciplinari. Il Regolamento viene approvato dalla Commissione Antibullismo e aggiornato periodicamente anche in base agli accadimenti che si sono verificati.

In presenza di atti di bullismo e cyber bullismo che si configurano come reati, previsti dall'ordinamento italiano e inseriti in allegato alla presente Procedura, gli insegnanti e il dirigente scolastico dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative.

2. IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Il Patto è uno strumento attraverso il quale l'istituzione scolastica stringe con i ragazzi e le rispettive famiglie un'alleanza finalizzata al reciproco impegno nell'educazione.

Come esplicitato nel "Regolamento degli studenti della Scuola secondaria di primo grado – Istituto comprensivo Aldeno-Mattarello" **la scuola**, in coerenza con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa, organizza, attraverso i docenti, le sue azioni educative e didattiche. **Ai genitori** si richiede collaborazione nella realizzazione degli obiettivi educativi e formativi prefissi. Si richiamano inoltre formalmente i genitori alla loro responsabilità educativa nei confronti dei figli (sancita dall'art. 30 Cost.; artt. 147; 155; 317 bis Codice Civile), ricordando che tale responsabilità non viene meno "per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza altrui" (con riferimento all'art. 2048 del Codice civile: "[I genitori di un minore hanno] doveri di natura inderogabile finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito") tenendo conto, in particolare, della responsabilità genitoriale derivante dalla "culpa in educando", che si configura quando non si è stati in grado d'impartire ai propri figli un'educazione atta a prevenire comportamenti illeciti (Sentenza Cassazione, Sez. III 21/09/2000 n.12501; 26/11/1998 n. 11984). **Agli alunni** si richiedono impegno e responsabilità nel favorire le azioni educative e didattiche proposte dal Progetto d'Istituto.

Nell'ambito del Patto educativo, tra le misure a prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo è previsto nello specifico tra i compiti fondamentali:

- per la scuola

- il rispetto e l'aiuto reciproci fondati sul concetto di solidarietà
- la valorizzazione delle diversità e il rispetto delle differenze
- l'educazione alla conoscenza e al rispetto delle norme e delle regole per interiorizzare comportamenti sociali corretti
- l'incoraggiamento all'apprezzamento e alla valorizzazione delle differenze o lo stimolo e la garanzia al dialogo, alla collaborazione e al rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica, favorendo un clima di serenità e fiducia reciproca;
- colloqui personali improntati alla cordialità e alla chiarezza;

- per i genitori

- la condivisione di fondamentali valori, quali: la solidarietà, l'amicizia, il perdono, la collaborazione ed il rispetto per l'altro
- l'informazione costante sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli o l'intervento tempestivo e la collaborazione con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina
- l'attenzione ai programmi multimediali che l'alunno/a segue e ai tempi e ai modi del loro utilizzo
- la comunicazione agli insegnanti di eventuali problematiche (di salute, familiari, comportamentali,...) che possano incidere sul percorso formativo dell'alunno/a e sul suo star bene a scuola

- per gli alunni

- conoscere l'Offerta Formativa della scuola e rispettare le regole di comportamento stabilite nel Regolamento interno
- rispettare, nella loro qualità di persone, rispettandone la sensibilità e le diversità personali e culturali, coloro che lavorano nella scuola e che la frequentano o tenere un comportamento corretto ed adeguato all'ambiente
- usare un linguaggio consono all'ambiente educativo di cui si è parte
- segnalare casi di **bullismo** e/o vandalismo che si verificassero nell'ambiente scolastico o non fare uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione.

3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il ruolo primario della scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo è quello della prevenzione di comportamenti scorretti nei rapporti interpersonali e dell'adozione di una politica scolastica integrata in cui tutti i soggetti adulti (docenti, personale ATA, genitori ...) contribuiscono responsabilmente per sostenere, ascoltare, aiutare gli alunni.

I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative, proporzionalmente all'entità del danno commesso. Essi tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso ne derivano e devono tendere il più possibile al recupero dell'alunno attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le annotazioni sul registro di classe in seguito a comportamenti scorretti vengono comunicate ai genitori tramite registro elettronico.

Le sanzioni e i provvedimenti sono adottati secondo quanto stabilito dal "REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI" dell'Istituto.

4. SANZIONI

Le infrazioni per atti di bullismo/cyberbullismo, le relative sanzioni e l'autorità o organo competente ad impartirle sono elencate nella prossima tabella.

Infrazioni	Sanzioni	Autorità o organo competente
BULLISMO		
Atti, insulti contro il personale della scuola e/o compagni che offendano la dignità della persona e/o che contengano riferimenti culturali, etnici e religiosi.	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Docente dell'ora ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
Aggressioni verbali, scritte, fisiche (<i>percosse</i>) a compagni e/o personale della scuola	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● sospensione dalle lezioni (per giorni plurimi da definire) o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Docente dell'ora ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori ● Consiglio dell'Istituzione Scolastica
Derisione, emarginazione di compagni soprattutto se diversamente abili	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Docente dell'ora ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
Abbigliamento, atteggiamenti, azioni che contrastano il decoro proprio e dell'Istituzione scolastica	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale ● secondo richiamo ● richiamo con segnalazione scritta ai genitori ● convocazione dei genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ● Docente dell'ora ● Coordinatore di Classe
Utilizzazione di strumenti audio – video durante le attività didattiche senza autorizzazione delle autorità scolastiche	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo con segnalazione scritta ai genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ● Docente dell'ora, ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
Uso o induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope	<ul style="list-style-type: none"> ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività di collaborazione ● sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe e ● Dirigente Scolastico ● Consiglio dell'Istituzione Scolastica

CYBER BULLISMO		
Postare messaggi online volgari, violenti, offensivi e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network o nei forum; (flaming – fiamma)	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
Invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico; (Harassment – molestie)	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
Insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie; (Denigration - denigrazione)	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori

<p>L'aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all'account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deprecabili al fine di danneggiare l'immagine e la reputazione della vittima; Impersonation (sostituzione di persona) o identity theft (furto d'identità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
<p>Escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici) con l'obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione; Exclusion (esclusione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
<p>Minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica; Cyberstalking o cyber-persecuzione (stalking online):</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
<p>Ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze; Outing (confessione pubblica di un fatto o un'esperienza personale) e trickering (<i>Inganno</i>):</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
<p>Invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet Sexting (derivato dalla fusione delle parole inglesi <i>sex</i> "sesso" e <i>texting</i> "inviare messaggi elettronici")</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori
<p>Diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy Doxing (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents "<i>documenti?</i>):</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ● convocazione dei genitori ● sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	<ul style="list-style-type: none"> ● Consiglio di Classe ● Dirigente Scolastico o Collaboratori

L'Istituto ha individuato il referente Umberto Poli con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo¹.

Il referente diventa l'interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyber bullismo.

¹ Art. 4 comma 3 della legge 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle **Forze di polizia** nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Allegato 1

**ILLUSTRAZIONE DEI REATI, PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA,
RICONDUCIBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO**

Allegato 1

ILLUSTRAZIONE DEI REATI, PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA, RICONDUCEBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO²

Il cyberbullismo può costituire una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del Codice penale (illecito penale), del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Gli insegnanti ed il dirigente scolastico dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative, in caso di comportamenti legati al bullismo e cyberbullismo che, secondo le leggi in vigore, richiedono una particolare segnalazione ai servizi sociali e sanitari oppure la denuncia di un possibile reato per il quale sia prevista la procedibilità d'ufficio.

Tale dovere di denuncia è posto **dall'art. 331 c.p.** e in generale a carico di ogni pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, abbia notizia di reato perseguibile di ufficio, ancorché non sia individuata la persona alla quale sia attribuito.

Tale denuncia:

- dovrà essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (l'omissione o il ritardo costituiscono reato, punito dall'art 361 c.p. con una multa);
- potrà essere redatta e sottoscritta in un unico atto nel caso, come nella specie, di più persone obbligate.

Nell'ultima colonna dell'elenco sotto riportato verranno, pertanto, indicate le ipotesi di reati perseguibili d'ufficio, nonché le pene, in tal caso, previste.

*** per l'ordinamento italiano l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno di età. Nel caso di un minore di 14 anni, egli non risponde penalmente per l'evento procurato, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando" così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale. Nei casi in cui l'episodio si sia verificato nell'ambiente scolastico si fa riferimento all'art. 2048 del codice civile (responsabilità dei precettori) e l'art. 61 della L.312/1980 nr. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) ovvero alla "culpa in vigilando" come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli alunni. Di tale colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto adottando in via preventiva le misure idonee ad evitare il fatto.*

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Atti persecutori c.d. <i>stalking</i> (art. 612 bis c.p.)	gli atti di bullismo integrano, di per sé, tale reato quando l'autore, <u>con condotte reiterate</u> , minacci o molesti taluno <u>in modo da cagionare</u> un perdurante e grave stato di ansia o di paura <u>ovvero da ingenerare</u> un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva <u>ovvero da costringere</u> la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita	solo se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché insieme ad altro reato per il quale si debba procedere di ufficio (pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione aumentata fino alla ½ e, ulteriormente aumentata sino ad 1/3, in caso di uso di strumenti informatici o telematici)

² Appendice C della Prassi UNI/PdR 42:2018

Il bullismo si manifesta spesso nella forma del “**cyberbullismo**” che la legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce come:

“Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”

NOTA Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni.⁴

La legge in questione prevede che:

- quando si sia verificata una di tali condotte, il minore ultraquattordicenne (o il genitore o il soggetto esercente la responsabilità) possa inoltrare istanza per **l'oscuramento** ovvero la rimozione o il blocco di quanto postato su internet a suo danno; (art. 2)
- ogni istituto scolastico, oltre a promuovere (eventualmente nell'ambito di progetti finanziati dagli uffici scolastici regionali) varie iniziative al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, individui tra i docenti un **referente** che, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia o di altre associazioni, coordini tali iniziative; (art. 4 comma 3)
- salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle linee di orientamento ministeriali, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informi tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivi adeguate azioni di carattere educativo; (art. 5)
- i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti; (art. 5 comma 2)
- prima della querela e della denuncia per alcuni specifici reati commessi mediante rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, sia applicabile la stessa procedura di **ammonimento** da parte del Questore prevista in caso di stalking⁵. Ai fini

³ Definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2 della vigente Legge 29 maggio 2017 n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

⁴ Moige e Polizia di Stato, Idem.

⁵ Più precisamente, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.